



N.  
Data

2  
05/02/2026

## ORDINANZA SINDACALE Settore Urbanistica e Ambiente

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI (COLUMBA LIVIA) MEDIANTE CATTURA E SPOSTAMENTO, A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DEL DECORO URBANO**

### IL SINDACO

**VISTI** gli artt. n. 50 e n. 54 del T.U.E.L.;

**PREMESSO** che è intendimento dell'Amministrazione intraprendere, a tutela dell'igiene e salute pubblica e del pubblico decoro, ogni azione utile per risolvere le criticità legate alla presenza, all'interno del centro abitato, di avifauna molesta, con particolare riferimento ai c.d. colombi di città (*Columba livia*);

**CONSIDERATO** che:

- i colombi di città, lasciati allo stato libero all'interno del centro abitato, possono sia recare danni alle strutture – il materiale organico decomposto depositato dai volatili può infatti risultare altamente corrosivo se si accumula e non viene rimosso con costanza – sia alle persone in quanto trattasi di animali portatori di malattie gravi quali la candidosi, l'encefalite, la salmonellosi, l'ornitosi e la tubercolosi;
- fonte di pericolo può essere non solo il contatto diretto con gli escrementi degli animali, ma anche il contatto indiretto, in quanto la polvere infetta delle deiezioni secche, propagandosi nell'aria, può contaminare gli alimenti e gli utensili, innescando i processi infettivi;

**CONSIDERATO** che è stato effettuato sul territorio comunale un censimento della popolazione di piccioni, svolto dal 29/09/2025 al 02/10/2025, dal quale è emersa una densità stimata pari a 1.620 individui/km<sup>2</sup>, valore ampiamente superiore alla soglia ISPRA di 400 individui/km<sup>2</sup> oltre la quale è necessario attivare misure di contenimento;

**RILEVATO** che il suddetto censimento evidenzia una condizione di sovrappopolamento tale da rendere necessario un intervento urgente per prevenire rischi igienico-sanitari e ulteriori danni al patrimonio urbano;

**RITENUTO** necessario provvedere in merito, mediante l'attivazione di un piano sperimentale di spostamento della popolazione di piccioni (*Columba livia*) presente nel territorio comunale, della durata di sei mesi, da attuarsi mediante cattura non cruenta con l'utilizzo di apposite gabbie, e successivo trasferimento degli animali in aree idonee, autorizzate e compatibili con il loro benessere, ubicate fuori dal centro urbano;

**CONSIDERATO** altresì che le azioni intraprese dall'Amministrazione rischiano di essere vanificate se non accompagnate da adeguati comportamenti posti in essere da parte dei cittadini; in particolare, il fenomeno dell'avifauna molesta può essere incrementato da condotte non idonee quali l'alimentazione dei colombi, ovvero dalla mancata adozione, da parte dei proprietari di edifici, di misure volte ad impedire l'accesso dei colombi mediante opportuni accorgimenti quali l'installazione di reti protettive o infissi;

**VISTI:**

- l'art 32 della Legge 23.12.1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per la emanazione di provvedimenti a salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- l'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale);
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo faunistico;
- la Legge Regionale 20.12.2017, n. 59, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientale per il prelievo venatorio;
- le Linee guida del Ministero della Salute relative alla gestione non cruenta della fauna urbana;

**ORDINA**

1. ai proprietari di edifici situati nell'ambito urbano, incluse le proprietà di enti pubblici, agli amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi, di:
  - provvedere, a propria cura e spese, entro e non oltre il termine di giorni 30 dall'adozione del presente provvedimento, al risanamento e alla ripulitura dei locali e degli anfratti nei quali i colombi abbiano nidificato e depositato guano;
  - provvedere ai predetti interventi con frequenza periodica;
  - provvedere, mediante apposizione di griglie o reti, all'immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i colombi possano introdursi e trovare riparo o luogo di nidificazione;
2. l'attivazione di un piano sperimentale di spostamento della popolazione di piccioni (*Columba livia*) presente nel territorio comunale, della durata di sei mesi, da attuarsi mediante cattura non cruenta con l'utilizzo di apposite gabbie, e successivo trasferimento degli animali in aree idonee, autorizzate e compatibili con il loro benessere, ubicate fuori dal centro urbano;
3. l'avvio della procedura ordinaria per ottenere l'autorizzazione regionale per il contenimento della popolazione avicola, all'uopo avvalendosi di un dottore veterinario specialista e di una Ditta specializzata per la predisposizione di un apposito piano per la cattura, spostamento ed eventuale abbattimento, da sottoporre all'esame/approvazione del dell'ISPRA, del Dipartimento della Regione Puglia, della ASL e della Giunta Regionale;

**DISPONE**

che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale, per quanto di competenza;
- alla ASL di Lecce, per opportuna conoscenza;
- alla Regione - Puglia Dipartimento Foreste, Caccia, Pesca e Biodiversità;

## AVVERTE

- che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

- Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

**Autorità emanante:** Sindaco del Comune di Taviano (LE);

**Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:**

Settore Urbanistica e Ambiente – Servizio Ecologia e Ambiente - tel. 0833 916386;

**Responsabile del procedimento amministrativo:** ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Ecologia e Ambiente *Dott.ssa Barbara D'Argento*;

**Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:** a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

**Dalla Residenza Municipale, 02 febbraio 2026**

**IL SINDACO**  
*Giuseppe Francesco PELLEGRINO*

**Sindaco**

PELLEGRINO GIUSEPPE FRANCESCO / Namirial  
S.p.A./02046570426  
(atto firmato digitalmente)